

## ***Regolamento attività politica e culturale***

### ***Facoltà di Giurisprudenza***

(approvato dal Consiglio l'11 settembre 2002)

*Art. 1. Svolgimento di attività politica. –*

1.1. - La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania garantisce sia alle organizzazioni studentesche rappresentate sia alle organizzazioni studentesche non rappresentate in Consiglio di Facoltà lo svolgimento di attività politica all'interno dei locali della Facoltà medesima, compatibilmente con lo svolgimento delle attività didattiche e degli esami di profitto, con le forme e nei limiti previsti dal presente regolamento.

*Art. 2. Definizione. –*

2.1 - Per attività politica si intende qualsiasi attività (manifestazioni a sfondo didattico, culturali, dibattiti, conferenze, etc.) connessa con i motivi o le vicende della vita universitaria, nonché pubblica, sociale e civile.

2.2 - Da essa si distingue, e viene esclusa, l'attività di propaganda partitica.

*Art. 3. Limiti. –*

3.1 - Non possono svolgersi nei locali della Facoltà attività in funzione meramente elettorale che non siano rivolte alle elezioni studentesche.

3.2 - Su disposizione del Preside possono essere sospese, con provvedimento di carattere generale, durante il mese anteriore alle consultazioni elettorali politiche, amministrative e referendarie, le attività che vertano sui temi oggetto delle consultazioni medesime.

3.3 - È vietato l'utilizzo di megafoni e altri strumenti sonori nel perimetro della Facoltà. Ogni attività di propaganda delle iniziative non deve intralciare in alcun modo lo svolgimento delle attività didattiche e degli esami di profitto.

*Art. 4. Autorizzazione. –*

4.1 - Il Preside autorizza le attività di cui all'art. 2 organizzate dalle associazioni degli studenti che siano state comunicate almeno quindici giorni prima della data preventivata per lo svolgimento delle manifestazioni medesime.

4.2 - In caso di pluralità di richieste il Preside procede per priorità temporale garantendo in ogni caso l'alternanza. Nel caso in cui le richieste pervengano lo stesso giorno la priorità spetta

comunque a quelle provenienti dalle organizzazioni studentesche rappresentate in Consiglio di Facoltà.

4.3 - Lo svolgimento delle attività di cui al primo comma è autorizzato nei giorni e nelle ore in cui vi siano locali della Facoltà non impegnati dalle attività didattiche o dagli esami di profitto.

4.4 - Le richieste non provenienti da organizzazioni studentesche rappresentate in Consiglio di Facoltà debbono essere formulate da almeno venticinque studenti della Facoltà, dei quali bisogna allegare alle firme, fotocopia del libretto universitario.

4.5 - Il Preside si riserva di poter rimettere, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, l'autorizzazione alla concessione delle richieste alla valutazione insindacabile del Consiglio di Facoltà.

#### *Art. 5. Avvisi e locandine. –*

5.1 - L'affissione di avvisi inerenti lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 deve avvenire all'interno di adeguati spazi predefiniti a favore delle organizzazioni studentesche rappresentate in Consiglio di Facoltà.

5.2 – Sarà predisposto uno spazio a favore delle organizzazioni non rappresentate in Facoltà. In ogni caso il contenuto degli avvisi medesimi non deve essere offensivo e/o illegale.

5.3 - Tale spazio deve essere concordato con il Dipartimento “Seminario Giuridico”.

#### *Art. 6. Spazi. –*

6.1 - Ciascuna organizzazione studentesca rappresentata in Consiglio di Facoltà ha diritto di occupare temporaneamente spazi predefiniti (attraverso la predisposizione di apposito banco, se necessario anche comune) per comunicazioni, raccolta di firme e supporto all'attività di volantinaggio.

6.2 – La richiesta deve essere inoltrata al Preside almeno sette giorni prima.

6.3 - Tale banco deve essere ubicato in modo tale da non creare disagi all'accesso ai locali della Facoltà.

6.4 - In caso di incompatibilità il Preside limita temporalmente il superiore diritto in modo da garantire l'alternanza.

6.5 - Tale diritto è sospeso nei dieci giorni precedenti le elezioni delle rappresentanze studentesche.

6.6 - Il medesimo diritto, con i medesimi limiti, è altresì riconosciuto a favore di organizzazioni non rappresentate, previa comunque autorizzazione del Preside su richiesta sottoscritta da almeno venticinque studenti della Facoltà, dei quali bisogna allegare alle firme, fotocopia del libretto universitario o altro idoneo documento di identità, compatibilmente con la disponibilità degli spazi richiesti, dovendosi prevedere, ove necessario, tempi e criteri di turnazione.

6.7 - La Facoltà destina un locale a “Segreteria studenti” al quale hanno accesso i rappresentanti delle organizzazioni studentesche rappresentate in Consiglio di Facoltà. Tale locale viene individuato dal Dipartimento “Seminario Giuridico”. L’utilizzo di tale locale è autogestito.

*Art. 7. Volantinaggio. –*

7.1 - Sia le organizzazioni studentesche rappresentate che quelle non rappresentate in Consiglio di Facoltà hanno diritto di svolgere attività di volantinaggio nei locali della Facoltà non destinati alle attività didattiche e allo studio e a condizione di non essere di intralcio a queste ultime.

7.2 - Il contenuto dei volantini non deve in ogni caso essere offensivo e/o illegale.

7.3 - L’attività di cui al comma 1 deve svolgersi nel rispetto della libertà di pensiero e di comportamento degli altri studenti.

*Art. 8. Contributi finanziari. –*

8.1 - Nei limiti delle somme a ciò eventualmente destinate in bilancio dal Dipartimento “Seminario Giuridico” i contributi finanziari alle iniziative degli studenti debbono essere deliberate dal Dipartimento “Seminario Giuridico”, il quale comunque rispetterà il principio della *par condicio* nei confronti delle organizzazioni studentesche e comunicherà al Preside le richieste di contributi finanziari pervenuti.